

Relazione

Si sottopongono alla pubblica consultazione gli Schemi di istruzioni che si intendono adottare per il calcolo standardizzato del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13 del Decreto lgs. 252/2005 nonché dei *benchmark* (e di altri parametri di riferimento) utilizzati dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione.

L'intervento è motivato dalle novità introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015), che ha modificato l'art. 17, comma 1, del Decreto lgs. 252/2005, portando al 20 per cento l'imposta sostitutiva da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta. La medesima ha peraltro sostanzialmente previsto che i redditi derivanti dagli investimenti dei fondi pensione in titoli del debito pubblico o in altri titoli equiparati scontino una aliquota agevolata, pari al 12,50 per cento.

In particolare, alla luce dell'impatto delle nuove regole fiscali, e per assicurare una maggiore confrontabilità dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari, si ritiene opportuno rappresentare il rendimento dei PIP al netto della tassazione, tenendo conto del peculiare regime fiscale di tali prodotti pensionistici, in ogni sede in cui sia rilevante assicurare la confrontabilità con le altre forme previdenziali.

A differenza delle altre forme pensionistiche complementari operanti in regime di contribuzione definita, infatti, la tassazione dei PIP grava non già sul patrimonio della gestione ma sulla singola posizione individuale; il rendimento dei PIP è così determinato al lordo dell'imposta e rappresentato in genere in ogni sede secondo tale modalità.

Nella presente consultazione è pertanto illustrata una metodologia semplificata per calcolare i rendimenti al netto della fiscalità, applicando un fattore di nettizzazione dei rendimenti lordi dei PIP, utilizzati dalle compagnie di assicurazione per rivalutare le posizioni individuali.

Tenendo conto della specifica disciplina fiscale di tali prodotti, a partire dal 2015 il fattore di nettizzazione è determinato considerando l'aliquota ordinaria del 20 per cento ridotta in base alla quota del patrimonio investita direttamente e tramite OICR in titoli pubblici ed equiparati, i quali scontano di fatto l'aliquota agevolata del 12,5 per cento. La suddetta percentuale investita in titoli pubblici ed equiparati è indicata nell'ultimo rendiconto annuale. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto l'anno successivo.

Tale coefficiente di nettizzazione viene applicato anticipatamente già con riferimento al 2014 ai rendimenti delle gestioni separate, in conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015. Viceversa per i PIP che adottano il sistema di valorizzazione in quote, i rendimenti riferiti al 2014 sono calcolati al netto della fiscalità sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014.

Come sopra anticipato, la presente consultazione contiene anche le istruzioni per il calcolo standardizzato dei rendimenti dei *benchmark* al netto della tassazione. Alla luce dell'impatto delle nuove regole fiscali, e per assicurare coerenza e significatività al confronto dei rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari con i *benchmark* dalle stesse utilizzati, si ritiene infatti opportuno definire una metodologia uniforme per determinare anche i rendimenti dei *benchmark* al netto della fiscalità ai fini del confronto con i risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Secondo la metodologia individuata, per i rendimenti del *benchmark* realizzati a partire dal 2015, il fattore di nettizzazione viene determinato, per semplicità di calcolo e di standardizzazione, ponderando la differente aliquota fiscale fissata per i titoli pubblici ed equiparati e per gli altri strumenti finanziari per la quota investita direttamente e tramite OICR nelle due tipologie di strumenti finanziari nel portafoglio del *benchmark*. Alla rivalutazione del TFR si applica invece lo specifico regime fiscale.

Al fine di limitare l'onerosità dei calcoli, la determinazione del fattore è fissata con frequenza annuale, prevedendo la rilevazione della composizione del portafoglio alla fine di ogni anno. Il fattore di nettizzazione così determinato verrà utilizzato per tutto il successivo anno.

In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015, per le forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote, ai rendimenti dei *benchmark* riferiti all'anno 2014 viene applicato un fattore di nettizzazione determinato sulla base dell'aliquota fiscale previgente alla Legge 190/2014.

Per entrambi gli interventi (PIP e *benchmark*) e al fine di consentire una coerente rappresentazione dei risultati da riportare nei documenti dei fondi pensione, è previsto che si operi la nettizzazione anche dei rendimenti antecedenti al 2015, con un fattore di correzione corrispondente alla aliquota di tassazione vigente per ciascun anno.

I rendimenti dei PIP e dei *benchmark*, espressi al netto della fiscalità sulla base delle indicazioni di cui sopra, saranno riportati nei documenti delle forme pensionistiche complementari nei quali è prevista la rappresentazione dei risultati delle gestioni a fini informativi e di trasparenza. Si tratta primariamente della Nota informativa il cui Schema è contenuto nella Deliberazione COVIP 30 ottobre 2006 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle oggetto della procedura di pubblica consultazione avviata in data 28 ottobre 2015 e della Comunicazione periodica di cui alla Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010.

Le medesime modalità saranno seguite anche nell'ambito della rappresentazione dei rendimenti dei PIP e dei *benchmark* negli annunci pubblicitari di cui alla Deliberazione COVIP del 21 marzo 2007.

Sulla base degli esiti della presente procedura di consultazione saranno adottati i necessari interventi di modifica dei provvedimenti interessati e saranno apportate le relative modifiche al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.

Si precisa fin d'ora che non sussiste invece l'obbligo di nettizzazione laddove il rendimento del PIP ovvero del *benchmark* vengano utilizzati quali elementi contrattuali per la disciplina di profili obbligatori del rapporto di partecipazione (ad esempio, per il calcolo delle commissioni di *overperformance*, per la determinazione dei costi nelle gestioni assicurative di Ramo I, per la determinazione di garanzie di risultato). Per tali casi, gli operatori dovranno tuttavia chiarire in maniera inequivoca se i parametri utilizzati sono calcolati al netto o al lordo degli oneri fiscali.

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO AL NETTO DELLA TASSAZIONE DEI PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO DI CUI ALL'ART. 13, DECRETO LGS. 252/2005 (PIP)

Al fine di assicurare la confrontabilità dei risultati di gestione delle forme pensionistiche complementari, tenendo conto delle modalità di applicazione del regime fiscale, si forniscono le istruzioni per il calcolo del rendimento, al netto della tassazione, dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) di cui all'art. 13, Decreto lgs. 252/2005. Il procedimento di calcolo del rendimento al netto della tassazione è così individuato:

- nel corso dell'anno T , il risultato lordo di ciascun PIP per l'intervallo di tempo che va dalla fine dell'anno $T-1$ fino alla fine del mese/trimestre di uscita (rendimento infrannuale), ovvero fino alla fine dell'anno T (rendimento annuale), su cui applicare l'imposta sostitutiva, è supposto pari al rendimento, RL_T , che l'impresa di assicurazione utilizza per rivalutare la posizione individuale di un ipotetico iscritto che esce dalla forma pensionistica alla fine del periodo considerato¹;
- il rendimento netto RN_T si determina moltiplicando il rendimento lordo dei PIP per un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula $RN_T = RL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - o per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - o per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento²;
 - o dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente, mentre 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari. Ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati, detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$;
- la quota dei titoli pubblici ed equiparati di ciascun PIP presa a riferimento per la determinazione del fattore di nettizzazione dell'anno T è calcolata sulla base dell'ultimo rendiconto annuale. Così determinato, il fattore di nettizzazione dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nell'ipotesi di un PIP collegato a una nuova gestione separata/fondo interno/OICR, il fattore di nettizzazione è calcolato ipotizzando una quota di titoli pubblici (ed equiparati) pari a quella presente nel *benchmark* di riferimento; in caso di assenza del *benchmark*, esso è determinato ipotizzando un fattore di nettizzazione c pari allo 0,875 per le gestioni separate e allo 0,80 per quelle *unit-linked*;

¹ Nelle gestioni di ramo I, il rendimento lordo è quello effettivamente utilizzato per rivalutare le posizioni individuali, al netto di quanto trattenuto dall'impresa di assicurazione (rendimento lordo retrocesso). Nelle gestioni di ramo III, esso coincide con la variazione del valore della quota del fondo interno/OICR nel periodo considerato.

² In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015, tale coefficiente di nettizzazione per il 2014 si applica ai rendimenti dei fondi interni/OICR, in quanto tali gestioni adottano il sistema di valorizzazione in quote. Per i rendimenti delle gestioni separate, si anticipa già al 2014 il coefficiente di nettizzazione calcolato secondo il procedimento previsto a partire dall'anno successivo.

- nell'ipotesi che il rendimento utilizzato per rivalutare le posizioni individuali nelle gestioni di ramo I si riferisca a un esercizio contabile che non coincide con l'anno solare, la quota dei titoli pubblici ed equiparati nel portafoglio di ciascun PIP per la determinazione del fattore di nettizzazione viene rilevata sulla base dell'ultimo rendiconto disponibile, ed è valida per tutto l'esercizio successivo.

ISTRUZIONI PER IL CALCOLO STANDARDIZZATO DEL RENDIMENTO DEL BENCHMARK AL NETTO DELLA TASSAZIONE

Al fine di rappresentare in modo omogeneo il rendimento del *benchmark* utilizzato dalle forme pensionistiche complementari per il confronto dei risultati della gestione, si forniscono le istruzioni per il calcolo standardizzato del rendimento al netto della tassazione.

Il procedimento di calcolo del rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è così individuato:

- il rendimento del *benchmark* al netto della tassazione (RBN_T) è determinato applicando al rendimento lordo RBL_T un fattore di nettizzazione $c = (1 - \tau)$, dove τ dipende dall'aliquota fiscale tempo per tempo vigente, secondo la seguente formula: $RBN_T = RBL_T \times c$;
- il fattore di nettizzazione c è pari a:
 - o per gli anni precedenti al 2014: $(1 - 0,11)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11 per cento;
 - o per l'anno 2014: $(1 - 0,115)$, corrispondente a un'aliquota τ dell'11,5 per cento³;
 - o dal 1° gennaio 2015: $(1 - (0,125 \times w_{ts} + 0,2 \times (1 - w_{ts})))$, dove w_{ts} è la quota del portafoglio del *benchmark* investita direttamente e tramite OICR in titoli del debito pubblico ed equiparati così come individuati dalla normativa vigente; 0,125 e 0,2 corrispondono alle aliquote fiscali applicate, rispettivamente, ai titoli pubblici ed equiparati e ai restanti strumenti finanziari (ad esempio, nell'ipotesi di una quota di titoli pubblici ed equiparati detenuti direttamente e indirettamente pari al 50 per cento del portafoglio, il fattore di correzione fiscale sarà pari a: $c = (1 - 0,1625)$);
- la verifica della quota dei titoli pubblici ed equiparati presa a riferimento per il calcolo del fattore di nettizzazione è effettuata alla fine dell'anno $T-1$, sulla base della composizione del paniere costituente il *benchmark* rilevata alla stessa data. Così determinato, il fattore di correzione fiscale dovrà essere utilizzato per tutto l'anno T ;
- nel caso di *benchmark* costituito da più indicatori, il fattore di nettizzazione si applica a ciascun indicatore elementare;
- nel caso venga utilizzato come parametro di riferimento la rivalutazione del TFR, il fattore di nettizzazione si determina tenendo conto della relativa aliquota fiscale tempo per tempo vigente (ad esempio dal gennaio 2015 il fattore di nettizzazione è pari allo 0,83, corrispondente ad un'aliquota τ del 17 per cento);
- nel caso di variazioni in corso d'anno per via dell'avvio di un nuovo prodotto o di una modifica del *benchmark*, la data di riferimento per la determinazione della quota di titoli pubblici ed equiparati è quella di entrata in vigore dell'offerta o dell'aggiornamento della nota informativa.

³ In conformità alle indicazioni fornite nella Circolare COVIP prot. n. 158 del 9 gennaio 2015 per la nettizzazione dei rendimenti delle forme pensionistiche, tale fattore di nettizzazione si applica per il 2014 per nettizzare i rendimenti dei *benchmark* delle forme pensionistiche che adottano il sistema di valorizzazione in quote. Per le altre forme, è anticipato già al 2014 il fattore di nettizzazione del *benchmark* calcolato secondo il procedimento previsto a partire dall'anno successivo.

Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Il presente documento, recante lo schema del nuovo Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 1° febbraio 2016** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l'indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati

Roma, 11 dicembre 2015

Relazione

Si sottopone alla pubblica consultazione lo schema del nuovo Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari che, in un'ottica di aggiornamento della disciplina ivi contenuta, andrà a sostituire il Regolamento del 29 maggio 2008. Lo schema è adottato in attuazione dell'articolo 19, comma 2, lett. g), del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.

Le modifiche sono, in particolare, funzionali ad adattare la disciplina regolamentare alle modifiche e integrazioni allo schema di Nota informativa di cui alla Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, già poste in pubblica consultazione lo scorso 28 ottobre.

In linea con quanto già anticipato nella relazione di accompagnamento delle modifiche e integrazioni allo schema di Nota informativa e con il percorso, già intrapreso da tempo, volto a estendere ai fondi pensione preesistenti i presidi a tutela della trasparenza previsti per le forme pensionistiche complementari di nuova istituzione, è stato in primo luogo ampliato l'ambito di applicazione del Regolamento. In tale ottica all'art. 1, comma 2, si prevede che il Regolamento si applichi anche alle forme pensionistiche complementari preesistenti dotate di soggettività giuridica che operino in regime di contribuzione definita, siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità.

Sempre in conformità alle citate modifiche e integrazioni alla Nota informativa, il Titolo I del Regolamento viene ora denominato "Documenti Informativi", tenendo conto della funzione svolta dal nuovo modello di Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti che, pur costituendo la prima Sezione della Nota informativa, assume una sua specifica autonomia.

Conseguentemente sono modificati tutti gli articoli del Titolo I che facevano riferimento alla sola Nota informativa, attraverso il richiamo anche alla Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti.

La novità più significativa in tale ambito è contenuta nell'art. 7 che disciplina le modalità di raccolta delle adesioni, prevedendo che l'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna della sola Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti e non più dalla Nota informativa in formato integrale. Quest'ultima, unitamente allo statuto o regolamento e, per i PIP, alle condizioni generali di contratto, deve essere pubblicata sul sito e consegnata gratuitamente solo agli aderenti che ne facciano richiesta.

Detto intervento consentirà di perseguire due importanti obiettivi nella fase della raccolta delle adesioni: quello di sottoporre agli interessati un documento più snello che in forma sintetica e semplificata contenga tutte le informazioni chiave relative alla forma pensionistica e quello di ridurre gli oneri amministrativi per i fondi e per le società istitutrici, rendendo possibile l'adesione attraverso la consegna della sola Scheda sintetica piuttosto che dell'intera Nota informativa.

Sempre al fine di tutelare l'adesione consapevole e informata è stata inserita una nuova previsione relativa alle adesioni dei soggetti che siano già iscritti ad altra forma pensionistica complementare (art. 7, comma 6).

Al riguardo, si chiede agli incaricati della raccolta delle adesioni di appurare se gli interessati siano già iscritti ad altra forma attraverso un'apposita domanda inserita nel nuovo schema di Modulo di adesione, che in pari data viene posto in pubblica consultazione. In caso affermativo gli stessi saranno tenuti a sottoporre all'interessato la Scheda costi contenuta nella Scheda sintetica delle forme pensionistiche di appartenenza al fine di consentire un raffronto con quella della forma pensionistica proposta. Copia della Scheda costi consegnata, dovrà essere sottoscritta dall'interessato e acquisita agli atti da parte degli incaricati della raccolta delle adesioni.

Un'ulteriore novità è la disciplina della raccolta delle adesioni mediante sito *web* contenuta nel Titolo III, che è stata introdotta al fine di meglio regolare i presidi di correttezza che devono essere salvaguardati nell'utilizzo di siffatto strumento.

Nello specifico, tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che già trovano applicazione alla previdenza individuale, si è ravvisata l'opportunità di

meglio chiarire, in coerenza con la disciplina di settore, le informazioni da pubblicare sui siti e la procedura da seguire per tale modalità di collocamento.

In tale ambito sono previste alcune specifiche tutele per l'interessato tra cui: la necessità di un consenso espresso all'utilizzo dello strumento e la previsione del diritto di recesso da esercitarsi entro trenta giorni dall'adesione senza penali e senza necessità di indicare motivi.

È poi precisato che, nel procedimento di collocamento tramite sito *web*, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti ad osservare le regole di comportamento dettate nel Titolo II.

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE****DELIBERAZIONE del*****Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari*****Art. 1.*****Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4 del decreto n. 252/2005.
2. Il regolamento si applica altresì alle forme pensionistiche complementari preesistenti, di cui all'articolo 20 del decreto n.252/2005, dotate di soggettività giuridica e in regime di contribuzione definita, che siano aperte alla raccolta di nuove adesioni e che abbiano un numero di iscritti attivi, alla fine dell'anno precedente, superiore a 5.000 unità. In caso di fondi misti, cioè con regimi sia a prestazione definita sia a contribuzione definita, l'obbligo riguarda le sole sezioni a contribuzione definita che abbiano le suddette caratteristiche.
3. Ai fini del presente regolamento, nei confronti dei fondi preesistenti di cui al comma 2 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti i fondi pensione negoziali.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter del decreto n. 252/2005 con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.

**TITOLO I
DOCUMENTI INFORMATIVI****Art. 2.*****Predisposizione e aggiornamento dei Documenti informativi***

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per Documenti informativi la Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti e la Nota informativa, la cui prima Sezione è costituita dalla Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti.
2. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 13, comma 1, lett. *b*) del decreto n. 252/2005 (di seguito, PIP), provvedono alla redazione e all'aggiornamento dei Documenti informativi in conformità allo Schema di cui alla deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3.***Deposito dei Documenti informativi***

1. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni, i Documenti informativi sono resi pubblici mediante deposito presso la COVIP. La data di deposito è individuata con riferimento al giorno

dell'invio della stessa alla COVIP con modalità telematiche ai sensi del successivo comma 4, salvo quanto previsto al comma 5.

2. Ai fini di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP, una volta acquisita l'iscrizione all'Albo della forma pensionistica, trasmettono alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante, contenente l'attestazione che i Documenti informativi sono stati redatti in conformità allo Schema predisposto dalla COVIP e sono coerenti con lo statuto o regolamento approvato dalla COVIP (e per i PIP con le condizioni generali di contratto).

3. Alla comunicazione sono allegati i Documenti informativi in formato cartaceo.

4. I fondi pensione negoziali, aperti e PIP provvedono, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, ad inoltrare alla COVIP i Documenti informativi con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Per i fondi pensione preesistenti la data di deposito è individuata con riferimento al giorno in cui i Documenti informativi sono stati consegnati alla COVIP ovvero sono pervenuti alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata.

Art. 4.

Variazione delle informazioni contenute nei Documenti informativi

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nei Documenti informativi depositati comporta il loro tempestivo aggiornamento.

2. A tal fine, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP provvedono a modificare ed integrare la Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti o le altre sezioni della Nota informativa interessate dalle variazioni. La Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti e ciascuna delle sezioni modificate della Nota informativa riportano nel frontespizio la nuova data di efficacia.

3. Con riferimento alle modifiche relative alle informazioni contenute nella Nota informativa è possibile procedere alla redazione di un Supplemento, da allegare alla Nota informativa, qualora le modifiche siano relative ai soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e ai luoghi previsti per la raccolta delle adesioni.

4. Al di fuori dei casi previsti nel comma 3, su richiesta degli interessati, la COVIP può consentire l'utilizzo di Supplementi in ipotesi particolari e per periodi limitati.

5. Qualora la variazione delle informazioni interessi il contenuto del Modulo di adesione, che costituisce parte integrante e necessaria della Nota informativa, è in ogni caso necessario procedere alla predisposizione di una nuova versione integrale dello stesso.

6. Entro il mese di marzo di ogni anno, in occasione dell'aggiornamento delle informazioni relative all'andamento della gestione, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP procedono altresì all'eventuale aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti e delle altre sezioni della Nota informativa e all'integrazione della stessa con le novità riportate eventualmente nei

Supplementi. Il nuovo testo dei Documenti informativi dovrà formare oggetto di deposito presso la COVIP, secondo quanto previsto nell'articolo 3.

7. In presenza di modifiche ad efficacia differita, è necessario, nel periodo che precede la data di efficacia delle stesse, corredare i Documenti informativi con una comunicazione che illustri le modifiche deliberate e ne indichi la decorrenza. A tal fine, è possibile utilizzare la medesima comunicazione eventualmente predisposta per la preventiva informazione degli iscritti.

Art. 5.

Comunicazione alla COVIP degli aggiornamenti dei Documenti informativi

1. Le variazioni apportate ai Documenti informativi, anche mediante l'utilizzo di Supplementi, sono tempestivamente comunicate alla COVIP. Solo a seguito della predetta comunicazione è possibile utilizzare i Documenti informativi così modificati, compreso l'eventuale nuovo Modulo di adesione.

2. A tal fine, è trasmessa alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, che illustri le modifiche apportate e le relative motivazioni. La comunicazione contiene, inoltre, l'attestazione che le modifiche sono conformi allo Schema predisposto dalla COVIP e coerenti con lo statuto o regolamento approvato (e per i PIP con le condizioni generali di contratto) e che sulle restanti parti dei Documenti informativi non sono state apportate variazioni.

3. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

- a) nuova Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti ovvero altra nuova sezione della Nota informativa (ovvero, ove ammesso, Supplemento), ovvero nuovo Modulo di adesione;
- b) per i PIP, nel caso in cui le modifiche conseguano a modifiche delle condizioni generali di contratto, testo aggiornato delle condizioni suddette.

4. Per i fondi pensione diversi dai fondi pensione preesistenti la documentazione di cui al comma 3 è altresì inoltrata alla COVIP con modalità telematiche, secondo le specifiche dalla stessa fornite.

5. Qualora le variazioni conseguano a modifiche statutarie o regolamentari da sottoporre all'approvazione della COVIP, i Documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta approvazione, espressa o tacita, da parte di COVIP delle modifiche statutarie o regolamentari.

6. Se le variazioni conseguono a modifiche statutarie o regolamentari soggette solo a comunicazione, i Documenti informativi modificati possono essere diffusi solo a seguito dell'avvenuta trasmissione alla COVIP della predetta comunicazione.

7. Tempestiva comunicazione alla COVIP è data anche nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 7.

Art. 6.

Diffusione dei Documenti informativi

1. I Documenti informativi, gli eventuali Supplementi e il Modulo di adesione sono resi disponibili:

- a) in formato elettronico, nel sito *web* del fondo pensione e della società istitutrice e, ove possibile, sul sito dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni. In ogni caso è consentita l'acquisizione su supporto durevole tale da consentire la conservazione delle informazioni, in modo che le stesse possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e da permettere la riproduzione immutata delle informazioni;
- b) in formato cartaceo e gratuitamente, nella sede legale del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e PIP e presso gli uffici dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

TITOLO II RACCOLTA DELLE ADESIONI

Art. 7.

Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti.
2. Contestualmente alla Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti è altresì consegnato il Progetto esemplificativo standardizzato recante la stima della pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti.
3. Copia della Nota informativa, dello statuto o regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta.
4. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.
5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP curano la distribuzione della Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della Nota informativa e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea.
6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Art. 8.

Adesioni ai fondi pensione negoziali

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali viene svolta, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11:
 - a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;

- b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
- d) nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo, da parte di loro dipendenti e/o addetti;
- e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di cui alla lettera precedente ovvero attività promozionali del fondo pensione.

Art. 9.

Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP

1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e PIP può avvenire all'interno delle sedi legali o delle dipendenze delle società istitutrici da parte di addetti a ciò incaricati, ovvero avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui al successivo articolo 11 e delle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari, nel caso di fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, o assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.
2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalità di cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'articolo 8 comma 1, da parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati delle società istitutrici ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di distribuzione di cui le società si avvalgono.

Art. 10.

Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano all'aderente:
 - a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico,
 - b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e le altre scelte di investimento disponibili.
3. Unitamente a tale comunicazione è trasmessa al lavoratore la Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti e la modulistica necessaria per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della linea di investimento.
4. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del Progetto esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonché circa ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Art. 11.*Regole di comportamento nella
raccolta delle adesioni*

1. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP operano in modo che i soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari:

- a) osservino le disposizioni normative e regolamentari;
- b) si comportino con diligenza e trasparenza nei confronti dei potenziali aderenti;
- c) forniscano ai potenziali aderenti, in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze;
- d) in particolare, in ordine all'onerosità della forma, richiamino l'attenzione del potenziale aderente sulla Scheda costi contenuta nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti, e sulla possibilità di acquisire ulteriori informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari consultando il sito *web* della COVIP;
- e) si astengano dal fornire informazioni non coerenti con la Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti e la Nota informativa;
- f) richiamino l'attenzione del potenziale aderente in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire;
- g) richiamino l'attenzione del potenziale aderente sull'informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* del fondo pensione o della società istitutrice;
- h) agiscano in modo da non recare pregiudizio agli interessi degli aderenti;
- i) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamino l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva;
- l) non celino, minimizzino od occultino elementi o avvertenze importanti;
- m) compiano tempestivamente le attività e gli adempimenti connessi alla raccolta delle adesioni;
- n) verifichino l'identità dell'aderente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni.

Titolo III

*(Disposizioni in materia di raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari
mediante sito web)*

Art. 12.*Ambito di applicazione*

1. La raccolta delle adesioni mediante sito *web*, effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, anche tramite gli incaricati di cui agli articoli 8 e 9, è disciplinata dal presente Titolo.

Art. 13.*Informative presenti sul sito web*

1. Nel caso di raccolta delle adesioni mediante sito *web*, il sito contiene le seguenti informazioni chiaramente visibili:
 - a) la denominazione e l'indirizzo della sede legale o della sede secondaria del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP;
 - b) il recapito telefonico, il numero di telefax e l'indirizzo e-mail del fondo pensione negoziale e dei soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP;
 - c) il numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP;
 - d) l'indicazione che la forma pensionistica complementare è soggetta al controllo della COVIP.
2. Sono inoltre rese disponibili sul sito *web* le informazioni relative a:
 - a) le diverse fasi da seguire per la formalizzazione dell'adesione;
 - b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della formalizzazione dell'adesione.
3. Il sito *web* del soggetto incaricato della raccolta delle adesioni contiene informazioni relative alla veste in cui lo stesso agisce e ai suoi recapiti.

Art. 14.*Procedura per il collocamento mediante sito web*

1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede che l'interessato acquisisca la Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti e il Progetto esemplificativo standardizzato. L'interessato è anche informato in merito al diritto di recedere dall'adesione nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 16.
2. E' in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilità di ricevere la documentazione di cui al comma 1 in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole scelto dall'interessato tra quelli previsti dalla procedura. I soggetti di cui all'articolo 1 possono prevedere a carico dell'interessato l'applicazione degli oneri connessi alla trasmissione.
3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza dell'acquisizione e della presa visione da parte dell'interessato della documentazione e delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 15.*Adesione*

1. Non è consentita l'adesione alle forme pensionistiche complementari mediante sito *web* senza il preventivo consenso espresso dell'interessato all'utilizzo di tale strumento.
2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di adesione, lo stesso è avvisato delle conseguenze che tale operazione comporta.
3. La volontà di aderire si formalizza con la compilazione in ogni sua parte e sottoscrizione del Modulo di adesione che costituisce parte integrante e necessaria della Nota informativa. Il Modulo di adesione può anche essere formato come documento informatico sottoscritto con firma

elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

4. I soggetti di cui all'art. 1 operano in modo da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni:

a) tengano evidenza della prestazione del consenso dell'interessato all'utilizzo dello strumento *web*;

b) adempiano agli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 6, e dagli articoli 11, 13, 14 e 15.

Art. 16.

Diritto di recesso

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della formalizzazione dell'adesione, tranne nel caso delle adesioni alle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252/2005, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui all'aderente è comunicato che il contratto è stato concluso.

3. L'efficacia delle adesioni è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date, una comunicazione scritta al fondo pensione o alla società istitutrice, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.